



# **CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

## **PROVINCIA DI NAPOLI**

**ORDINANZA COMMISSARIALE N. 68 DEL 30/10/2014**

**Oggetto: Rifiuti abbandonati in località Casacelle, (trav. campi calcetto) su di un'area riportata nel N.C.T. al fg. di mappa 19, p.lla 4 (fabb. Rurale).**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**VISTA** la relazione di sopralluogo prot.134/SA del 28/02/2014; effettuata dai tecnici di questo Settore dalla quale si evince che sull'immobile individuato al fg. 19 part.4 (fabb. Rurale), sono stati depositati ad opera di ignoti rifiuti non pericolosi costituiti da: plastica e materiale di vario genere;

**PRESO ATTO** che dal sopralluogo, effettuato in data 26/02/14, da parte del personale di questo settore, in località Casacelle trav. (campi di calcetto), è emerso che nell'area distinta in Catasto al fg. di mappa 19, p.lla 4 (fabb. Rurale), di conproprietà dei Sig.ri Miraglia Francesca nata a Giugliano il 23/08/1948 ivi residente alla via Vittorio Veneto N° 23, Miraglia Raffaele nato a Giugliano il 28/10/1940 ivi residente alla via Camposcino n.92, Napolano Maria nata a Villaricca il 04/08/1954 e Miraglia Florentia Olimpia nata in Romania il 20/11/1985 eredi di Miraglia Giuseppe, entrambe residenti a Giugliano alla via 13 Martiri n. 61 e tutti in qualità di eredi di Miraglia Paolo, risultano abbandonati in modo incontrollato rifiuti non pericolosi costituiti da: "plastica e materiale di vario genere".

**ATTESO** che il D.Lgs 152 del. 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 192 recita:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

**RITENUTO** configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 e 3 del D. Lgs 152/06.

**ACCERTATO** che:

- non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;
- i proprietari dell'area non hanno adottato le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area, con ciò configurando comportamento colposo.

**RITENUTO** che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' art.192, comma 1 e 3 del D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area e quindi di soggetti responsabili di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo Prot. N° 14122 del 19/03/14 , redatto ai sensi del' art. 7 della L. 241/90, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in località Casacelle Trav. (campi calcetto) ,sul terreno di proprietà dei Sig.ri Miraglia Francesca, Miraglia Raffaele, Napolano Maria e Miraglia Florentia Olimpia, regolarmente notificato in data 24/02/14 e 24/03/14 con il quale si fissava il termine di 7 gg. dal ricevimento dello stesso avvio per depositare presso il Settore Ambiente memorie scritte e/o osservazioni,ai fini difensivi.

**RITENUTO** non meritevoli di accoglimento le osservazioni presentate in data 09/04/14 al prot. N°18253;

**CONSIDERATO** che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare le pratiche riferite all' abbandoni dei rifiuti;

**RITENUTO** necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

### **ORDINA**

Ai Sig.ri:

- Miraglia Francesca nata a Giugliano il 23/08/1948 e ivi residente alla Via Vittorio Veneto N°23;
- Miraglia Raffaele nato a Giugliano il 28/10/1940 e ivi residente alla via Camposcino n° 92;
- Napolano Maria nata a Villaricca il 04/08/1952, residente in Giugliano alla via 13 Martiri n.61;
- Miraglia Florentia Olimpia nata in Romania il 20/11/1985, residenti in Giugliano alla via 13 Martiri n.61;

in qualità di proprietari del terreno, identificato catastalmente al fg. di mappa 19 p.la 4 (fabb. Rurale) nonché di soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, per i motivi espressi in narrativa di procedere, a proprie cure e spese, entro il termine di giorni 30 ( trenta) dalla notifica della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.225 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

- alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati sul terreno sito in località Casacelle Trav.in catasto al fg. di mappa 19 p.la 4. ( fabb. Rurale). Tale operazione dovrà essere preceduta dalla presentazione presso il Settore Ambiente, di un analitico Piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti con l'indicazione dei centri di smaltimento o di recupero ove s'intende conferirli e i cui contenuti sono descritti nell'Allegato 4 della Delibera del Direttore Generale dell'A.R.P.A. CAMPANIA N. 0335 del 20/4/2013. L'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere comunicato al Settore Ambiente inviando in allegato copia dei formulari di smaltimento rifiuti e materiali conformemente alla vigente normativa;
- altresì, alla messa in atto tutti i presidi idonei ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato al fondo quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso come catene e sbarre innanzi ai varchi principali e/o recinzione del fondo come previsto all'art.78 del regolamento edilizio vigente, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e quindi, ogni utilizzazione dell'area

### **INFORMA CHE**

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta ( 60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell' art. 8 della L. 241/90, è il geom. Carlo Marchese e che, per informazioni, contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

## **DISPONE**

- la notifica della presente Ordinanza ai sig.ri

- o Miraglia Francesca, nata Giugliano (NA) il 23/08/1948, residente ivi alla via Vittorio Veneto N°23;
- o Miraglia Raffaele, nato a Giugliano (NA) il 28/10/1940, residente ivi alla via Camposcino n° 92;
- o Napolano Maria, nata a Villaricca (NA) il 04/08/1952, residente in Giugliano alla via 13 Martiri n. 61;
- o Miraglia Florentia Olimpia, nata in Romania il 20/11/1985, residente in Giugliano (NA) alla via 13 Martiri n. 61;

- di trasmettere copia della presente alla/al:

- 1) Regione Campania-Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli;
- 2) Provincia di Napoli – Area Tutela Ambientale - via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – Settore Ambiente - Aversa (CE);
- 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito 80132 Napoli;
- 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
- 6) ASL NA 2 Dipartimento di Prevenzione – Corso Italia n. 129 – 80010 Quarto;
- 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA);
- 8) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano-Villaricca (NA);
- 9) Comando della Polizia Locale - SEDE;

- che copia del presente Provvedimento venga :

- affisso all'Albo Pretorio del Comune,
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**